



11058/23

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO VALITUTTI

Presidente

LAURA TRICOMI

Consigliere-Rel.

GIUSEPPE DONGIACOMO

Consigliere

RITA ELVIRA ANNA RUSSO

Consigliere

DANIELA VALENTINO

Consigliere

Oggetto

Protezione
internazionale

Ud. 10/01/2023 CC

Cron. 11058

R.G.N. 11064/2022

ORDINANZA

sul ricorso 11064/2022 proposto da:

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato Fabio Canestrari, come da procura speciale in calce al
ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* e del
Prefetto *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma Via dei

ORD
L7
2023

Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*

-resistente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/03/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

1. - Con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, proveniente dal Pakistan, adì il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua domanda di asilo, declinata nelle diverse forme dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorso è stato rigettato.

Avverso il decreto del Tribunale, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell'Interno si è riservato l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art.370, primo comma, cod.proc.civ.

CONSIDERATO CHE:

2.- Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n.251/2007 e dell'art.8 del d.lgs. n.25/2008 per avere il Tribunale espresso un giudizio di non credibilità senza avere ascoltato il richiedente a chiarimenti.

- Con il secondo mezzo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'uccisione del padre e del fratello da parte dei Mujahideen che si erano presentati a casa sua per cercarlo; deduce, quindi, la violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 5, del d.lgs. n.251/2007, per non avere il Tribunale applicato i principi in materia di attenuazione della prova e per non avere sentito personalmente il richiedente a chiarimenti.

- Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 5, del d.lgs. n.251/2007, per non avere il Tribunale applicato i principi in materia di attenuazione della prova e di cooperazione istruttoria in merito al tentativo di denuncia effettuato da esso ricorrente e del conseguente comportamento della polizia pakistana.

- Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art.14, lett. c) del d.lgs. n.251/2007 per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente, in considerazione della insicurezza della zona di provenienza e per non avere sentito personalmente il richiedente a chiarimenti.

3.1.- Il ricorso è centrato esclusivamente sul diniego dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria e ruota prevalentemente sulla valutazione di non credibilità delle ragioni esposte in merito all'allontanamento dal Pakistan, ricondotte dal richiedente, che assume di essere mussulmano, ad aggressioni perpetrate nei suoi confronti da appartenenti al gruppo dei Mujahideen, a seguito delle sua decisione di permettere ad un amico cristiano di erigere un luogo di culto su un terreno di sua proprietà, con l'assenso della sua famiglia; aggressioni che egli non sarebbe riuscito a denunciare alle forze di polizia per il disinteresse di queste, e che sarebbero

culminate nell'uccisione del padre e del fratello, non avendo gli aggressori trovato il ricorrente in persona.

3.2- Il primo motivo è infondato.

Per quanto concerne l'audizione del richiedente, ben al contrario di quanto assunto dal medesimo, secondo l'insegnamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d'indagine, non ha l'obbligo di procedere anche all'audizione del richiedente, salvo che quest'ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass. n. 25439/2020; Cass. n. 21584/2020). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l'omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. n. 25312/2020). A tale onere non ha ottemperato il ricorrente, non avendo indicato alcun nuovo tema di indagine che avrebbe inteso sottoporre al Tribunale.

3.3.- Il secondo ed il terzo motivo sono fondati e vanno accolti.

Invero, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto storico – di rilevante gravità – riferito alla Commissione, costituito dalla uccisione del padre e del fratello da parte della setta musulmana, per avere il richiedente donato un terreno per la costruzione di una chiesa cattolica e non ha assolto al dovere di cooperazione istruttoria, in

relazione alla dichiarata impossibilità di effettuare una denuncia effettiva dei fatti all'autorità di Polizia, ossia alla capacità del sistema giudiziario e delle forze dell'ordine di garantire una protezione effettiva al cittadino del Pakistan.

In materia di protezione internazionale, il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all'obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine. Ne consegue che solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l'obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno; alle stesse conclusioni, inoltre, dovrà giungersi qualora la difesa del ricorrente non esponga fatti storici idonei a rendere possibile l'esame della domanda, ovvero rinunci espressamente e motivatamente ad una delle possibili forme di protezione (Cass. n. 8819/2020; Cass. n. 24010/2020).

3.4. Il quarto motivo è assorbito.

4.- In conclusione, vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso, va rigettato il primo e dichiarato assorbito il quarto; il decreto impugnato va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per il riesame e la decisione sulle spese.

P.Q.M.

- Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia la

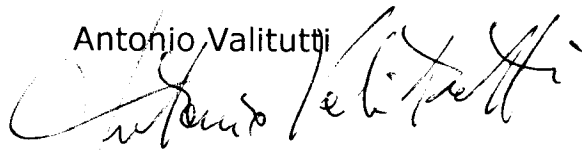
PDF Eraser Free

causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il giorno 10 gennaio 2023.

Il Presidente

Antonio Valitutti



Depositato in Cancelleria

Oggi, 27 APR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa *Floranna Colaneri*

